

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PRIMA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2023-2024 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI MODIFICA AL DUP

PREMESSA

Vista la “**PRIMA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2023-2024 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI MODIFICA AL DUP**”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 13.06.2023, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo Revisore, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il Comune di Pasian di Prato per gli anni 2023 - 2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 02.05.2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Pasian di Prato per gli anni 2023 - 2025;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) deve individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) deve contenere la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*;

Preso atto

- del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19.04.2016 e considerato che:
- l’art. 21 del citato decreto dispone al c. 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché’ i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e incoerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti” e, al successivo c. 6, che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”;
- del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
- della delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07.04.2023 di approvazione delle schede ministeriali relative al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 – Aggiornamento al DUP e agli allegati A e B, annessi alla stessa;

che il DUP 2023-2025 è oggetto di aggiornamento al fine dell'adozione della 1^ variazione del programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi, quale parte integrante della Sezione Operativa;

che il referente per la programmazione dell'acquisto di beni e servizi, ha predisposto la proposta di aggiornamento del piano biennale 2023/2024, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto in approvazione (Allegato A);

Esaminata la documentazione e rilevata la coerenza della stessa con le linee programmatiche dell'Ente nonché con le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della prima variazione del programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi e conseguentemente sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con le linee programmatiche di mandato, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Pasian di Prato, lì 16.06.2023

I

Il revisore unico

Dott.ssa Silvia Contardo

